



Decreto Dirigenziale n. 17 del 21/02/2013

A.G.C. 19 Piano Sanitario regionale e rapporti con le UU.SS.LL.

Settore 2 Aggiornamento e formazione del personale

Oggetto dell'Atto:

CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE - TRIENNIO 2012/2015
- AMMISSIONE CON RISERVA IN SOVRANNUMERO AI SENSI DELLA LEGGE
29/01/2000 N. 401 DEL DOTT. CAUTIERO PASQUALE.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che il Corso di formazione specifica in Medicina Generale è stato istituito in attuazione della normativa comunitaria in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli, che prevede, anche per l'esercizio della Medicina Generale una formazione specialistica post laurea;
- che l'attuale disciplina del corso triennale per il conseguimento del diploma di formazione specifica è contenuta nel decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 277;
- che per i medici abilitati dopo il 31.12.1994 il possesso di tale diploma costituisce requisito per l'iscrizione alla graduatoria unica regionale per l'accesso alle convenzioni in qualità di medico di Medicina Generale;

CONSIDERATO che:

- La Legge 29.12.2000 n° 401, all'Art. 3. (Corsi di formazione specifica in medicina generale), prevede che "I laureati in medicina e chirurgia iscritti al corso universitario di laurea prima del 31 dicembre 1991 ed abilitati all'esercizio professionale sono ammessi a domanda in soprannumero ai corsi di formazione specifica in medicina generale di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256. I medici ammessi in soprannumero non hanno diritto alla borsa di studio e possono svolgere attività libero-professionale compatibile con gli obblighi formativi".
- Nell'anno 2007, in sede di Coordinamento degli Assessori e di Conferenza dei Presidenti è stato approvato, sulla materia in questione, uno schema di avviso pubblico da pubblicare sui Bollettini Regionali, che prevede, tra l'altro, per ciascun corso regionale, un contingente numerico di candidati da ammettere in soprannumero non superiore al 10% dei posti messi a concorso.
- Non essendoci una identità di vedute in merito, la Commissione Tecnica Interregionale, in una seduta tenutasi in Roma in data 1/2/2008, decise di lasciare alle singole Regioni la valutazione in merito all'opportunità di procedere all'emanazione dell'apposito bando, sulla base di specifiche esigenze e furono concordati alcuni principi sulla base dei quali avrebbero dovuto essere redatte le graduatorie per l'ammissione al corso;
- La Regione Campania ha ritenuto di non dover procedere alla emanazione del bando per l'ammissione in soprannumero al corso per il triennio 2012/2015, in particolare sulla base della considerazione che il Ministero della Salute non finanzia in alcun modo la frequenza del Corso da parte degli allievi in soprannumero, che, pur non beneficiando gli stessi di borsa di studio, implica costi aggiuntivi legati alle spese di organizzazione (docenze, tutoraggio, ecc.), il cui relativo finanziamento deve essere corrisposto alle AA.SS.LL: che gestiscono il corso in proporzione al numero complessivo di allievi che viene loro assegnato;

RILEVATO che

- Il Dott. Cautiero Pasquale, nato a Cercola (NA) il 05/12/1966, in data 11/10/2012 ha fatto pervenire allo scrivente Settore, per il tramite del proprio legale, un atto stragiudiziale di diffida e messa in mora con la richiesta di ammissione in soprannumero al corso di formazione specifica in medicina generale 2012/2015, che, allegato al presente provvedimento sub 1), ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- lo scrivente Settore ha respinto tale richiesta con propria nota prot. n. 2012.0812970 del 06/11/2012, che, pure allegata al presente provvedimento sub 2), ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- l'interessato ha prodotto ricorso al TAR Campania – Napoli, che, pure allegato al presente provvedimento sub 3), ne costituisce parte integrante e sostanziale, con il quale ha richiesto l'annullamento del provvedimento con cui lo scrivente Settore ha respinto la richiesta di iscrizione in soprannumero al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale per il Triennio 2012/2015;

- il TAR Campania - Napoli, con ordinanza n. 173/2013 del 31/01/2013, che, pure allegata al presente provvedimento sub 4), ne costituisce parte integrante e sostanziale, ha accolto il ricorso in questione:
 1. sospendendo l'efficacia del provvedimento impugnato e ammettendo il ricorrente alla frequenza del corso;
 2. fissando per la trattazione del merito del ricorso la prima udienza pubblica del marzo 2014;

RAVVISATA, pertanto,

- la necessità di dare esecuzione alla sopracitata Ordinanza del TAR Campania – Napoli n. 173/2013, ammettendo il Dott. Cautiero Pasquale, nato a Cercola (NA) il 05/12/1966, alla frequenza in sovrannumero al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, subordinando la prosecuzione della frequenza del Corso da parte dell'interessato e la validità dell'eventuale titolo conseguito all'esito definitivo del ricorso proposto, ivi compresi i successivi più elevati gradi di giudizio;

VISTO:

- la L. R. 4.7.1991 n. 11;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 3466 del 3.6.2000;
- la Circolare dell'Assessore al Personale della Giunta Regionale n. 5 del 12.6.2000;
- il Decreto dirigenziale di delega a firma del Coordinatore dell'A.G.C. Piano Sanitario Regionale n. 1 del 12/7/2005;
- la Legge Regionale n. 24 del 29/12/2005, art. 4, commi 3,4,5,6;
- la nota esplicativa dell'Area Generale di Coordinamento Affari Generali della Giunta Regionale prot. n. 0078619 del 26/1/2006;

ALLA STREGUA dell'istruttoria compiuta dal Dirigente del Servizio 01 e dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso,

DECRETA

per tutto quanto in premessa indicato e che qui si intende integralmente riportato,

- di dare esecuzione all'Ordinanza del TAR Campania – Napoli n. 173/2013, ammettendo il Dott. Cautiero Pasquale, nato a Cercola (NA) il 05/12/1966, alla frequenza in sovrannumero al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale 2012/2015 ai sensi della Legge 29/12/2000, n. 401, art. 3;
- di subordinare la prosecuzione della frequenza del Corso da parte dell'interessato e la validità dell'eventuale titolo conseguito all'esito definitivo del ricorso proposto, ivi compresi i successivi più elevati gradi di giudizio
- di assegnare lo stesso, per la frequenza del Corso, alla A.S.L. Napoli 3 Sud;
- di invitare il Dott. Cautiero Pasquale a produrre, entro il termine di giorni 15 dalla notifica del presente decreto, idonea certificazione, in originale o in copia autenticata nei modi di legge, da cui risulti il possesso dei requisiti previsti per l'ammissione in sovrannumero al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale e in particolare:
 - a) la data di iscrizione al corso di Laurea in Medicina in Chirurgia;
 - b) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia;
 - c) l'abilitazione all'esercizio professionale;
 - d) l'iscrizione all'albo professionale dei medici di un ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana;
- di stabilire che l'onere finanziario derivante dall'esecuzione del presente Decreto cederà a carico dell'apposito fondo che sarà assegnato dal Ministero della Salute per il Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale 2012/2015 e sarà a carico dell'U.P.B. 4.15.38 capitolo 7022;
- di notificare il presente provvedimento all'interessato all'A.S.L. Napoli 3 Sud e all'ARSAN;

- di trasmettere il presente provvedimento agli Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Regione Campania;
- di inviare il presente atto all'Assessore alla Sanità, all'A.G.C. Avvocatura, Settore Contenzioso Amministrativo e Tributario e al Settore Stampa - Documentazione e B.U.R.C. per la relativa pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania;
- di trasmettere il presente provvedimento al Settore 01 - Attività di assistenza alle sedute di Giunta, Comitati dipartimentali – Servizio 04 – Registrazione atti monocratici –Archiviazione decreti dirigenziali.

- Dott. Francesco P. Iannuzzi -